

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25262 Anno 2015

Presidente: IPPOLITO FRANCESCO

Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udiienza: 01/04/2015

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CORDOVADO CLAUDIO N. IL 13/07/1963

avverso la sentenza n. 224/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del  
08/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Roberto Anselmi*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Luca Cusini* ha chiesto  
che il ricorso sia rigettato con accoglimento  
delle richieste e con conclusioni  
*sentite e note d'atto*

Udito il difensore Avv. *Enrico Feloni* per Cordovado  
*Claudio* ha chiesto, in via preliminare,  
il rinvio delle udienze in attesa  
della sentenza in capo del decanto  
delle altre sentenze al fatto; in  
subordine, per l'accoglimento del  
ricorso *off*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con pronuncia dell'8 maggio 2014, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del 19 settembre 2011, con la quale il Tribunale di Udine ha condannato Cordovado Claudio alla pena di mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale della pena, per il reato di falso giuramento della parte di cui all'art. 371 cod. pen. (perché, prestando giuramento decisorio deferito dalla controparte in un procedimento per una controversia di lavoro, l'imputato negava di aver rinunciato ad ogni provvigione sulle vendite ad utile zero e che tra le parti fosse intervenuto un accordo in base al quale, ove avesse praticato ai clienti degli sconti superiori al 15%, il maggior sconto avrebbe inciso per metà sulle provvigioni del medesimo, accordi contrattuali invece confermati da Lubiato Gabriella, impiegata amministrativa della controparte "Puligross s.a.s.", commesso il 9 giugno 2008).

**1.1.** In via preliminare, il giudice d'appello ha dato atto della insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio dell'udienza dell'8 maggio richiesto dall'Avv. Enrico Fedozzi in relazione ad un precedente impegno professionale (segnatamente per la necessità di partecipare ad un ciclo di lezioni obbligatorie presso la Rota Romana), evidenziando, da un lato, come tale impegno non sia suscettibile di rientrare nella nozione di impedimento assoluto a partecipare all'udienza; dall'altro lato, come lo stesso Avv. Fedozzi avesse nominato un sostituto processuale nella persona dell'Avv. Federico Mauro, il quale, invitato ad esprimersi in ordine alla richiesta di rinvio avanzata dal collega cui si erano opposte le altre parti, si era rimesso alla decisione della Corte.

**1.2.** Nel merito, dopo aver richiamato la sentenza impugnata, la Corte ha ripercorso le dichiarazioni rese dai testi Lubiato, Stellin e Ciroi ed ha rilevato che esse risultano attendibili, non sono smentite dalla documentazione richiamata dall'appellante (notando che, in effetti, non riguarda le specifiche circostanze oggetto del giuramento decisorio) e, dunque, confermano la ricostruzione dei fatti offerta dai testi Puiatti e Cenati, così che il reato deve ritenersi integrato sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo. Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha evidenziato che, come si evince dalla sentenza pronunciata dal giudice del lavoro, il riconoscimento al Cordovado del diritto alle provvigioni e dunque la condanna della società "Puligross s.a.s." si fondano proprio sul falso giuramento prestato dall'imputato avente valenza probatoria; che nessuna questione può porsi in ordine al *quantum* del risarcimento, avendo il Tribunale rimesso la valutazione giudice civile. La Corte ha dunque ritenuto congruamente determinata la pena nel minimo edittale, con riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche e riconoscimento dei doppi benefici.

**2.** Avverso la sentenza ha interposto personalmente ricorso Cordovado Claudio, difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Fedozzi, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

**2.1.** Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 34 Cost. e 156 cod. pen. per violazione del diritto di difesa, per avere la Corte rigettato la richiesta di rinvio presentata dal difensore - iscritto al secondo anno dello Studio Rotale -, giustificata dall'esigenza di seguire le lezioni di un corso con frequenza obbligatoria, che si tenevano lo stesso giorno a Roma presso la Rota romana, sicché sussistevano nella specie i presupposti del legittimo impedimento.

**2.2.** Difetto di motivazione, per avere la Corte richiamato a sostegno della propria decisione la sentenza di primo grado "per tutte le parti appresso non specificamente indicate".

**2.3.** Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530, comma 1, cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado ritenuto provata la responsabilità di Cordovado sebbene nessun testimone credibile abbia confermato l'esistenza di accordi scritti o verbali sulle provvigioni, e per avere assegnato nessuna rilevanza alla documentazione depositata dalla difesa a dimostrazione della inesistenza degli accordi di cui all'imputazione.

**2.4.** Violazione di legge in relazione agli artt. 40 cod. pen. e 530, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di prova dell'elemento soggettivo ed, in particolare, della volontà di Cordovado di dichiarare il falso, essendo egli sinceramente convinto che nessuno accordo fosse stato concluso con la Pulingross sulle provvigioni.

**2.5.** Violazione di legge penale in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto integrato il reato pur persistendo, all'esito del dibattimento, una situazione di dubbio in ordine alla colpevolezza dell'assistito.

**2.6.** Violazione di legge penale in relazione all'art. 49 cod. pen., per avere il giudice d'appello trascurato che, dalla sentenza del giudice del lavoro di primo grado depositata nel processo penale, si evince che la causa di lavoro non veniva decisa sulla base del giuramento decisorio prestato dal Cordovado.

**2.7.** Violazione di legge penale in relazione all'art. 185 cod. pen., per avere la Corte ritenuto sussistente un danno nei confronti della parte civile, laddove, da un lato, la fattispecie incriminatrice dell'art. 371 cod. pen., in quanto reato contro il normale funzionamento della giustizia, non prevede, quantomeno in via diretta, un danno a privati; dall'altro lato, alla Pulingross non è derivato nessun danno dal giuramento decisorio, in quanto esso non ha avuto nessuna rilevanza ai fini della decisione del contenzioso giuslavoristico.



**2.8.** Violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen., per avere il giudice d'appello negato a Cordovado l'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità.

**3.** In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

L'Avv. Lorenzo Cudini, per la parte civile Puligross s.a.s., ha chiesto che il ricorso sia rigettato, con accoglimento delle richieste come da conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. Enrico Fedozzi, per Cordovado Cladio, ha chiesto in via preliminare il rinvio di udienza in attesa dell'entrata in vigore della legge sulla lieve entità del fatto, trattandosi di situazione ravvisabile nella specie; in subordine, ha insistito per l'accoglimento dei motivi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni e va pertanto rigettato.

**2.** Infondato è il primo motivo col quale il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per omesso rinvio dell'udienza in relazione al dedotto legittimo impedimento correlato a motivi di studio, segnatamente all'esigenza di seguire un ciclo di lezioni obbligatorie presso la Rota romana, asseritamente indispensabili per sostenere gli esami mensili a pena di esclusione dal corso.

**2.1.** Giova evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema siano di recente tornate ad occuparsi del tema del legittimo impedimento a comparire del difensore già oggetto di precedenti pronunce a composizione allargata, specificando in modo ancor più puntuale quali siano le condizioni in presenza delle quali il concomitante impegno professionale del patrocinante sia suscettibile di dare luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. In particolare, si è rilevato come siffatta situazione sia ravvisabile, con conseguente diritto al rinvio dell'udienza, qualora il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 4708 del 27/3/1992, Rv. 190828; Cass. Sez. U n. 29529 del 25/6/2009, Rv. 244109). In presenza di tali condizioni, spetta al giudice compiere una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni

rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, e verificando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

**2.2.** Va posto in risalto come detto bilanciamento dei diversi interessi in gioco non sia, tuttavia, necessario nel caso in cui il concomitante impegno professionale posto a giustificazione della richiesta di rinvio del procedimento non riguardi l'esigenza di prestare il patrocinio nell'ambito di un altro procedimento penale, come nel caso in cui il patrono debba assistere un cliente in una causa civile o - come nel caso in oggetto - debba seguire un corso di riqualificazione professionale. In tale senso si è già pronunciata questa Corte laddove ha chiarito che l'esigenza di prestare il patrocinio in un processo civile assume rilevanza subvalente e, quindi, non è idonea a comportare il differimento della trattazione del processo penale, così come si evince dal dato normativo ed, in particolare, dall'art. 420-ter cod. proc. pen., che esclude la rilevanza di eventuali impedimenti a comparire del difensore della parte civile, e persino della stessa parte civile, e dall'art. 23, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che prevede espressamente che l'assenza delle parti private diverse dall'imputato, regolarmente citate, non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento nè la nuova fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 420-bis, 420-ter e 484 cod. proc. pen. Subvalenza che questo giudice della nomofilachia ha stimato non illogica nè contraddittoria ed anzi resa doverosa in considerazione dell'esigenza di garantire la celere trattazione dei processi, in ossequio al principio costituzionale della durata ragionevole del procedimento sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.

In linea con le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, a maggior ragione, non possa stimarsi sussistente una situazione dante luogo a legittimo impedimento a comparire in caso di concomitante impegno del difensore dell'imputato legato, non all'esigenza di esercitare il patrocinio in un altro processo, bensì di seguire un corso di formazione professionale, seppure con frequenza obbligatoria. Ed invero, tale situazione, per un verso, si pone fuori dall'alveo del disposto normativo laddove il "legittimo impedimento" contemplato dall'art. 420-ter, comma 5, è suscettibile di assumere valenza impeditiva assoluta soltanto allorquando si tratti di contestuale impegno professionale che imponga la presenza del difensore e che assuma, nella già sopra delineata necessità di composizione dei contrapposti interessi in gioco, un rilievo preponderante. E proprio la necessità di operare un bilanciamento dei diversi valori in rilievo rende all'evidenza recessivo il diritto del legale - pur meritevole di considerazione - ad una crescita professionale, rispetto alle esigenze costituzionalmente presidiate di tutela del diritto di difesa dell'imputato e della

giurisdizione nonché di una ragionevole durata del processo. Il diritto allo studio, che pur riceve tutela degli artt. 33 e 34 Cost., non può infatti non cedere ai principi sanciti dagli artt. 24 e 111 della stessa Carta Fondamentale.

**2.3.** Sotto diverso aspetto, e risolutivamente, non può essere sottaciuto come, nel caso di specie, l'Avv. Enrico Fedozzi avesse nominato un sostituto processuale a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. nella persona dell'Avv. Federico Mauro e come quest'ultimo, regolarmente presente in udienza, non si fosse in nessun modo opposto alla discussione del processo e dunque alla decisione della causa. Nessun *vulnus* al diritto di difesa costituzionalmente garantito si è dunque realizzato nel caso di specie, essendo stato l'imputato validamente difeso da un sostituto processuale nominato dallo stesso difensore fiduciario, che ad ogni buon conto non ha tempestivamente eccepito nessuna vizio dell'attività processuale cui prendeva parte.

**2.4.** Le considerazioni sopra svolte rendono del tutto ininfluenza la circostanza che il concomitante impegno professionale fosse stato tempestivamente comunicato dal patrono al decidente.

**2.5.** Né la legittimità del diniego della richiesta di rinvio per legittimo impedimento può essere messa in dubbio dal fatto che il giudice, presso la cui cancelleria veniva tempestivamente depositata l'istanza di rinvio (nella specie, un mese prima dell'udienza), non si pronunciasse subito sull'istanza. Ed invero, il codice di rito non prevede nessuna sanzione processuale per siffatta situazione, sebbene all'onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento facente capo al patrocinante - secondo il "diritto vivente" formatosi in *subjecta materia*, alla stregua delle già sopra rammentate pronunce di questa Suprema Corte a Sezioni Unite - dovrebbe corrispondere un correlativo onere del decidente di dare una tempestiva risposta all'istanza difensiva di rinvio, in un quadro di collaborazione fra i diversi soggetti processuali volto a garantire il miglior funzionamento della macchina giudiziaria e così da consentire l'eventuale pronta adozione da parte del Presidente del Tribunale, o della Sezione, delle disposizioni di carattere organizzativo ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen.

**3.** Privo di pregio, è il secondo motivo di ricorso col quale si contesta il richiamo fatto dalla Corte territoriale alla sentenza di primo grado per quanto non espressamente trattato.

**3.1.** Giova rammentare, per un verso, come nel nostro sistema processuale sia senza dubbio ammissibile la cd. motivazione *per relationem*, seppure in presenza delle condizioni ben delineate da questo giudice nella sentenza a Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000 (ric. Primavera, Rv. 216664); per altro verso, come, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldi con quella di primo

grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorché i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

La tecnica di redazione della motivazione della sentenza d'appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado non è pertanto illegittima, a condizione che il decidente dell'impugnazione non si sottragga, e dunque offra congrua risposta, alle specifiche censure mosse nel ricorso.

**3.2.** Ad ogni buon conto, nel caso in oggetto non si può omettere di porre in rilievo come il richiamo alla sentenza di primo grado non costituisca niente più che un artificio retorico, laddove il decidente di secondo grado, lungi dal limitarsi ad un mero rimando alle argomentazioni del primo giudice, ha risposto in modo puntuale ad ogni doglianza mossa nell'atto d'appello.

**4.** Sono infondati anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, con i quali il ricorrente contesta le valutazioni espresse dai giudici di merito in punto di prova e dunque la ritenuta integrazione, sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo, del reato in incolpazione.

La sentenza in epigrafe si appalesa esaustivamente e congruamente motivata, laddove affronta in modo analitico tutte le censure sottoposte al vaglio del Collegio d'appello, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale, non consentita nella sede di legittimità. Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'*iter* argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di verifica della

rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (*ex plurimis* Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

**5.** Palesemente destituito di fondamento è il sesto motivo, col quale il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 49 cod. pen., evidenziando che nella specie sussisterebbero i presupposti del reato impossibile stante l'irrelevanza del giuramento decisorio prestato dall'assistito ai fini della decisione della causa di lavoro.

L'assunto è privo di base fattuale laddove, avendo riguardo alla motivazione della sentenza resa dalla Corte d'appello di Trieste, collegio del lavoro, il giuramento decisorio oggetto della contestazione è stato espressamente richiamato a pagina 25 a fondamento della decisione della causa.

Per altro verso, analogamente a quanto si afferma in materia di falsa testimonianza, il giuramento decisorio può ritenersi irrilevante solo in quanto verta su fatti e circostanze del tutto estranei all'oggetto dell'accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo all'accertamento dei fatti (Cass. Sez. 6, n. 34467 del 17/04/2007 Ceravolo Rv. 237840; Sez. 6 n. 29258 del 06/07/2010, Major Rv. 248610). Il delitto *de quo* è, del resto, un reato di pericolo presunto (Cass. Sez. 3, n. 445 del 26/10/1979, Bianconi Rv. 143894), ai fini dell'integrazione del quale è dunque irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell'ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte (Cass. Sez. 6, n. 314 del 12/12/2007, Sorce e altro, Rv. 238400).

L'idoneità a condizionare il giudizio nel quale sia reso il giuramento decisorio deve, pertanto, essere apprezzata secondo un giudizio *ex ante* - e non *ex post* -, verificando se l'atto abbia o meno ad oggetto circostanze inerenti il *thema probandum* e se sia suscettibile o meno, secondo una valutazione prognostica, di condizionare l'esito finale del giudizio, dunque, a prescindere dal fatto che il giudicante di merito ne abbia poi tenuto conto nel decidere.

**6.** Risulta all'evidenza infondato anche il settimo motivo: il ricorrente confonde l'interesse giuridico sotteso al delitto previsto dall'art. 371 cod. pen., costituito dal corretto funzionamento della giustizia civile, con la possibilità riconosciuta al soggetto danneggiato da un qualunque delitto, dunque anche dal reato in oggetto, di costituirsi parte civile per ottenere la riparazione del danno patrimoniale e morale da esso cagionato.

D'altra parte, come si è già sopra notato - e come congruamente dato atto anche dalla Corte d'appello nelle pagine 6 e 7 -, la condanna della Pulingross S.a.s. al pagamento nei confronti di Cordovado delle somme concernenti le

provvigioni è fondata proprio sulla valenza probatoria del falso giuramento prestato dall'imputato, sicchè il danno in relazione al quale si è pronunciata la condanna costituisce diretta conseguenza dell'agire illecito *de quo*.

**7.** Inammissibile è l'ultimo motivo concernente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in quanto tale deduzione è assente nell'atto d'appello, di tal che si versa nell'ipotesi di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

**8.** Resta solo da affrontare la richiesta avanzata dal difensore nel corso dell'odierna udienza, ai fini del rinvio della trattazione del ricorso in attesa dell'entrata in vigore della legge sulla particolare tenuità del fatto.

**8.1.** Al riguardo, giova notare, da un lato, come la necessità di attendere l'entrata in vigore di una legge che, in via meramente ipotetica, possa risolversi in un vantaggio per l'imputato, non è contemplata fra le cause di rinvio della trattazione del procedimento e come, pertanto, non siano ammissibili alterazioni del calendario d'udienza in forza di situazioni non tipizzate dal nostro codice di rito; dall'altro lato, come la materia processuale sia regolata dal principio del *tempus regit actum*, di tal che un procedimento può essere ritualmente celebrato e deciso senza tenere conto di una legge ancora non vigente.

**8.2.** In ogni caso, non si può omettere di rilevare come l'istanza di rinvio avanzata dal difensore di Cordovado si appalesi del tutto generica, ed in quanto tale inammissibile, laddove il patrocinante non ha circostanziato le ragioni per le quali il fatto commesso dall'imputato dovrebbe ritenersi di particolare tenuità e tale da consentire l'applicazione della nuova legge. Esplicitazione che, nella specie, risultava tanto più necessaria alla luce della particolare pregnanza del bene giuridico tutelato dall'incriminazione ex art. 371 cod. pen., diretto alla salvaguardia della corretta amministrazione della giustizia in relazione ad un atto cui il codice di rito civile assegna valore di prova legale e da cui può dunque dipendere - ed, in concreto, nella specie è dipesa - la sorte della causa.

**9.** Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente.

Dal rigetto consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Pulingross s.a.s., che ritiene congruo liquidare in euro 3500, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.



**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Pulingross s.r.l., liquidate in euro 3500, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 1 aprile 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente